

Informativa alla Clientela

OGGETTO: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Proroga sospensione del pagamento delle rate dei mutui - Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (G.U. n. 226 del 28.09.2018)

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio), recante misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli eventi sismici del 2012 ed alluvionali del 2014 nonché nei Comuni di Ischia colpiti dal sisma nell’agosto 2017, all’art.1, comma 734, ha previsto per i privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia, inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, la sospensione fino al 31.12.2018 delle rate del finanziamento optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Ai sensi del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, all’art. 32, comma 5, il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto all’art. 1, comma 734 della suddetta Legge di Bilancio, è prorogato fino al **31 dicembre 2020.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 07.12.2018.

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) la sola quota capitale**
ovvero
- 2) l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax al numero: 06 47912036 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo email : ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate;
- allegando la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A., Direzione Amministrazione Controllo e Finanza, Area Operation Amministrativa e Finanziaria, Viale America, 351, 00144 Roma, anticipata via email all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- Modulo di richiesta

